

Pubblicato il 19/12/2020

N. 00719/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2019, proposto da
SOCIETÀ AGRICOLA TERZITTA, GIANNI OGGIANO, ANTONIA LEPORI,
ANTONIO CASU, SERAFINO PES, CATERINA PES, MARIA TERESA PES,
ANTONIO SILVANO BIANCO, NICOLÒ LEPORI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sebastiano Pes, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
studio Roberto Dettori in Cagliari, via Alagon 1;

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Pilia, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Cagliari, via Sonnino 128;

nei confronti

Diego Pinna, Gavino Sini, Stefano Taras, Antonio Satta, Sebastiano Manchia,
Antonio Giuseppe Chessa, Mario Curzu, Giovanni Cocco, Giovanni Pala, Rossana

Boe, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-della delibera del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna n. 5 del 18/4/2019 di APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA CONSORTILE e di tutti gli atti allegati e connessi;

-della deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna n. 4 del 18/4/2019, con la quale è stata approvata L'ISTRUTTORIA TECNICA SULLE OSSERVAZIONI al Piano di classifica, del relativo allegato e della proposta di approvazione del D. G. n. 2832 dell'8/4/2019;

-della deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna n. 11 del 22/10/2018, con la quale è stato adottato il “Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile” e di tutti i relativi allegati;

- delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 28 dell'8/4/2019, con la quale è stata proposta al Consiglio dei Delegati l'approvazione definitiva del Piano di classifica, e n. 27 dell'8/4/2019, con la quale è stata approvata l'istruttoria tecnica da sottoporre al voto del Consiglio dei Delegati, e del relativo allegato;

e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso compresi la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 24/9/2018 e i relativi allegati (nota del Presidente del Consorzio prot. n. 6038 del 3/8/2018, nota dirigenziale prot. n. 6285 del 22/8/2018 e relazione degli uffici sul piano di classifica), lo Statuto e il Regolamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna (d'ora in poi più semplicemente Consorzio) con delibera del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna n. 5 del 18/4/2019 ha approvato il *“PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI”*.

Con ricorso depositato il 1/7/2019 i ricorrenti hanno impugnato tutti gli atti in epigrafe indicati, sviluppando le seguenti censure:

violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 9, 10, 21, 32, 33 e 44 della l.r. n. 6/2008 e degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. n. 215/1933. eccesso di potere per sviamento, per disparità di trattamento, per difetto di istruttoria, per errore sul fatto e sui presupposti, per violazione dei principi di proporzionalità e progressività e per manifeste ingiustizia e irragionevolezza. difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

Si è costituito in giudizio il Consorzio di bonifica, eccependo carenza di giurisdizione e chiedendo, comunque, rigetto del ricorso.

È stata depositata dall'amministrazione ampia documentazione riferita sia alla formazione del Piano di classifica impugnato, sia per contrastare i dati tecnici contenuti in ricorso (mediante relazione predisposta dagli uffici). Con illustrazione, anche tramite simulazione contabile, dimostrativa della mancanza di sostanziale lesività del provvedimento nei confronti dei ricorrenti.

Un ricorrente (Lepori) ha rinunciato a coltivare il giudizio (il 24/10/2019).

Con decreto presidenziale 247 del 25/10/2019 si è preso atto della rinuncia e si è disposto che :

“Visto l'atto di rinuncia depositato da parte ricorrente il 24/10/2019;

Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata, ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

Dichiara l'estinzione del ricorso per rinuncia.

Spese compensate.”

In data 30 ottobre 2019 è stata depositata opposizione all'estinzione del giudizio da parte degli altri ricorrenti, chiarendo che *“il solo signor Nicolò Lepori ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;*

al contrario, gli odierni opposenti non hanno in alcun modo dichiarato di voler rinunciare al ricorso, stante la permanente sussistenza dell'interesse alla decisione”.

Con ordinanza n. 897 del 18 dicembre 2019 l'opposizione è stata accolta con la seguente motivazione:

“Ritenuto che l'opposizione meriti accoglimento in quanto l'atto di rinuncia al ricorso depositato in data 24 ottobre 2019 è imputabile ad un solo ricorrente (Lepori Nicolò) e non anche agli altri ricorrenti, per i quali permane l'interesse alla decisione di merito, e pertanto viene fissata l'udienza di merito per la data del 28 ottobre 2020; con fissazione di merito per la data del 28 ottobre 2020”.

Sono seguite memorie anche in replica.

All'udienza del 28 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la giurisdizione del giudice amministrativo sussista in quanto il Piano di classifica è stato impugnato dai ricorrenti non in termini di mero computo degli oneri dovuti, ma il nuovo provvedimento (e tutto l'iter di formazione) è stato gravato in riferimento ai *“criteri”* che sono stati *“a monte”* individuati dal Consorzio in relazione ai diversi comparti territoriali (3) che lo compongono. Con applicazione, dal 2016, di un diverso e nuovo riparto delle diverse voci di costo del bilancio consortile.

*

Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna è costituito da due Comprensori irrigui (cfr. art. 3.4.2 del Piano di classifica, doc. 2, pag. 54):

a) il comprensorio irriguo *“Chilivani”* si estende per ettari 13.830,2;

b)il comprensorio irriguo “*Anglona*” si estende per complessivi ettari 4.750; questo, a sua volta, si distingue, in “*Piana di Perfugas*”, di ettari 2.050, e nella “*Bassa Valle del Coghinas*”, di ettari 2.700.

I ricorrenti dichiarano in ricorso di essere tutti proprietari di terreni situati all'interno del Comprensorio irriguo <Anglona – Perfugas> e, come tali, sono soggetti al potere impositivo del Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione ha “adottato” il nuovo Piano di classifica il 24 settembre 2018 , deliberato poi dal Consiglio dei delegati il 22 ottobre 2018 con deliberazione n. 11.

Il Consiglio di amministrazione, il 14 dicembre 2018, stabiliva di applicare il nuovo piano anche alle annualità 2016 e 2017 .

L'esame delle osservazioni è avvenuto il 18 aprile 2019 e la definitiva approvazione del “*Piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile*”, e di tutti i relativi allegati tecnici e grafici, è stata pronunciata, dal Consiglio dei delegati, con delibera n. 5 del 18 aprile 2019.

La difesa del Consorzio afferma che il nuovo Piano è stato impugnato (fra i 2.252 interessati) solo dagli odierni ricorrenti.

I ricorrenti affermano che *“l'adozione del Piano veniva approvata a maggioranza con il voto favorevole dei nove consiglieri facenti parte del comprensorio di Chilivani e il voto contrario dei quattro consiglieri del comprensorio Anglona. Questi ultimi facevano verbalizzare la propria contrarietà al Piano perché esso non garantisce il corretto esercizio del potere impositivo e finisce per avvantaggiare indebitamente una parte, il comprensorio di Chilivani, penalizzando gravemente l'altra (comprensorio Anglona e Perfugas), prevedendo per quest'ultima contributi sensibilmente più elevati (fino a +137%)”*.

I proprietari sostengono che, in virtù dei nuovi criteri di calcolo fissati dal Piano, per le voci di costo relative alle spese di funzionamento del Consorzio (c.d. ruolo 630) e alle spese di manutenzione (c.d. ruolo 642), i consorziati della piana di Ozieri (comprensorio Chilivani) avrebbero dovuto versare euro 49,73 per ettaro

irriguo, a fronte di importi, ben più elevati, che avrebbero corrisposto quelli del comprensorio dell'Anglona (euro 82,29 nella Piana di Perfugas e addirittura euro 117,96 per la Bassa Valle del Coghinas).

Con deliberazioni nn. 65, 66 e 68 del 14/12/2018, il Consorzio aveva deliberato di fare applicazione, retroattiva, per il 2016 e 2017, dei criteri previsti nell'approvando Piano per la determinazione e riscossione delle tariffe.

In particolare, sulla base della proposta del Direttore Generale prot. n. 8290 del 29/11/2018, approvata con la deliberazione C.d.A. n. 66/2018, venivano fissati i criteri per l'emissione dei ruoli di contribuenza *<per gli anni 2016 e 2017>* e veniva disposta l'emissione dei medesimi, facendo applicazione delle previsioni contenute nel Piano di classifica in fase di approvazione.

Nella seduta del 18 aprile 2019, con la deliberazione n. 4, il Consorzio ha approvato l'istruttoria tecnica in riferimento alle osservazioni al Piano di classifica che erano state formulate da alcuni proprietari.

Con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 5 della stessa seduta del 18/4/2019, il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna ha definitivamente approvato il *“Piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile”* e tutti i relativi allegati tecnici e grafici.

Il Consorzio ha utilizzato il proprio potere impositivo affidando all'esterno la redazione del Piano (in particolare al professor ing. V. Bixio dell'Università di Padova, esperto della materia), con attenta determinazione e fissazione dei criteri per la determinazione dei costi dovuti dai consorziati.

Con individuazione della soluzione più appropriata per spalmare i costi consortili tramite l'utilizzo di parametri differenziati ed articolati.

I ricorrenti lamentano, essenzialmente, il mancato rispetto del principio di *“corrispettività”* tra beneficio e obbligo di pagamento, e hanno depositato in giudizio, a sostegno delle proprie tesi, anche, una consulenza tecnica, redatta dal dott. Agronomo Bianco (doc.n. 14).

I ricorrenti contestano i criteri tecnici adottati dal Piano e ritengono che non sarebbero state adeguatamente valutate le caratteristiche dei terreni con mancanza di nesso e correlazione tra beneficio ottenuto e costo imposto.

Asserendo che sarebbero necessari nel Piano di classifica nuovi criteri, con un diverso riparto fra Comprensori, in modo da non avvantaggiare quello di Chilivani e appesantire quello di Perfugas.

Parte ricorrente sostiene che con i ruoli applicativi del nuovo Piano di classifica risulterebbe un carico eccessivo e sproporzionato a carico del comparto di cui fanno parte.

I privati sostengono che la nuova ripartizione determinerebbe l'illegittima determinazione di pagamento, per ciascun ettaro:

^di 49 euro Chilivani,

^di 82 Perfugas,

^di 117 Coghinas.

Con un onere di pagamento molto più elevato per Perfugas rispetto a Chilivani; (Perfugas e Coghinas appartengono al medesimo comprensorio dell' Anglona).

In memoria si precisa che Chilivani, con una estensione del 75%, sopporta solo il 59% degli oneri, rapportati ad un bilancio del Consorzio del 2016 di euro 939.403 € e del 2017 di euro 1.566.133.

Il Piano non rappresenterebbe il frutto di un corretto esercizio del potere impositivo avvantaggiando indebitamente il comprensorio di Chilivani e penalizzando l'altro (comprensorio Perfugas-Anglona), prevedendo per quest'ultimo contributi sensibilmente più elevati (fino a +137%).

Il ricorso mira a dimostrare la necessità di riequilibrio fra i due comprensori, con necessità di individuazione e l'applicazione di nuovi criteri.

L'amministrazione (dopo aver affermato che la consulenza di parte sarebbe priva di riferimenti ai terreni dei ricorrenti) ha elaborato un' articolata Relazione tecnica per avversare i dati elaborati da controparte, illustrando le modalità di formazione del nuovo Piano ed esplicando i contenuti dei criteri adottati . Criteri che risultano già

diffusamente esposti nelle sezioni 4, 5, 6, 7, 8 del nuovo Piano (cfr. pag. 73-115).

**

Come è stato già evidenziato il territorio disciplinato dal Piano di classifica del Nord Sardegna comprende due comprensori (Chilivani e Anglona) e due sub comprensori (Perfugas e Coghinassas, entrambi appartenenti all'Anglona).

Il precedente Piano di classifica è stato applicato fino all'annualità 2015 con un riparto che veniva realizzato applicando un criterio parametrato all' "estensione" dei terreni.

Il nuovo Piano, che è stato approvato nel 2019, molto più articolato, introduce una pluralità di criteri e sotto-criteri, per poter differenziare le situazioni, identificando elementi ulteriori, riferiti, anche, al concreto "beneficio" arrecato con l'intervento delle opere consortili.

Le modalità di applicazione del contestato "*coefficiente di beneficio*" (cfr. pag. 83 e ss. del Piano, sezioni 7 e 8) sono state declinate in riferimento a quattro diverse tipologie di profili:

- "beneficio *irriguo*";
- "beneficio *idraulico*",
- "beneficio *idrico*",
- "beneficio *fondario*."

Il Piano di riparto prevede, poi, per ciascuna di queste voci, altri "sotto-criteri".

Valutando le superfici utilizzate, espresse in ettari, per "tipologia di superficie" e le rispettive coltivazioni.

Con ripartizione di costi "*diretti*" (costi di bonifica; costi di irrigazione, suddivisi tra costi di manutenzione e di esercizio) e "*indiretti*" (amministrazione, catasto, spese generali, elezioni, programmazione).

Il nuovo Piano ha elaborato innovativi criteri tecnici, con attribuzione di "*classi*" e distinzione fra colture, valutando i terreni in relazione alla rilevanza delle caratteristiche proprie.

In passato, invece, l'unico parametro di riferimento era, più semplicisticamente, l' "estensione" delle aree.

Il Consorzio ha deciso di fare applicazione di questo Piano anche per i ruoli delle annualità 2016 e 2017.

I ricorrenti sostengono che l'asserita sproporzione fra i due comprensori, attuata con la nuova impostazione del Piano, sarebbe lesiva dei loro interessi. E contestano i criteri e l'attuato riparto in riferimento, in particolare, all'elemento del "*beneficio derivante*".

**

Principale norma di riferimento è l'articolo 9 comma 4 , che reca la disciplina dei "*Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica*", della legge quadro regionale n. 6/2008 in materia di consorzi di bonifica.

Tale disposizione prevede che:

"1. I proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a norma del regio decreto n. 215 del 1933, e della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), e successive modificazioni, e alle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica.

2. I proprietari di terreni situati in aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di bonifica.

3. I consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua; fino all'installazione di tali regolatori trova applicazione la norma transitoria di cui all'articolo 46, comma 1.

4. Ai fini di cui al comma 1, CIASCUN CONSORZIO DI BONIFICA PREDISPONE IL PIANO DI CLASSIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 32 PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA CONSORTILE CHE, IN BASE ALL'ESTENSIONE DEI TERRENI SERVITI DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

DELL'ACQUA, STABILISCE GLI INDICI DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SINGOLE PROPRIETÀ, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.”

La normativa contempla tre distinti Ruoli:

^ spese di funzionamento del consorzio (identificato sub n. 630);

^ spese di mantenimento opere irrigue (n. 642);

^ spese di esercizio (n. 750).

Le voci sono legate al “beneficio” per le singole terre e al volume della risorsa idrica distribuita e utilizzata.

Il provvedimento assunto, Piano di classifica, è l’atto finale di un procedimento che si è svolto in più fasi (adozione/osservazioni/approvazione).

Il concetto di beneficio (e di correlato) obbligo lo si evince dall’articolo 860 del codice civile, dall’articolo 11 del regio decreto 2015/1933 nonché dagli articoli 9, 32 e 33 della legge regionale 6/2008.

L’articolo 32 disciplina il “*piano annuale di riparto dei contributi di bonifica sulla base di indici di beneficio indicati nel piano di classifica*” e prevede che:

1. Il Piano di classifica degli immobili, elaborato utilizzando i dati del Sistema informativo agricolo regionale, individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo di competenza dei consorzi di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il Piano di classifica costituisce il presupposto necessario e fondamentale

per l'esercizio della potestà impositiva relativamente agli oneri per la manutenzione.

2. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per trenta giorni nell'albo del consorzio nonché negli albi delle province e dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Della pubblicazione è data adeguata informazione ai consorziati. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione i soggetti interessati possono presentare al consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni. Trascorso tale termine, il consiglio dei delegati approva il piano in attuazione dell'articolo 21, comma 4, lettera c).

3. I consorzi di bonifica approvano il Piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di classifica degli immobili di cui al comma 1.”

Il successivo articolo 33 della legge regionale 6/2008 definisce il concetto di “Beneficio di bonifica”:

1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo.

2. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la natura del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.”

La molteplicità di elementi indicati dalla norma e che influiscono nella determinazione del *quantum* dovuto dai singoli consorziati sono stati ampiamente trattati nel Piano.

Il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti depositati in giudizio, ritiene che la nuova struttura di Piano che è stata elaborata dal Consorzio (redatto in 127 pagine), per ripartire tutti i costi consortili tra i proprietari consorziati (sia per le opere realizzate che per la manutenzione nonché per la gestione nel suo complesso), risulta coerente e fondata, in quanto l'elaborazione è stata compiuta utilizzando

elementi e criteri tecnici appropriati e differenziati (per dare una maggiore significatività alla tipologia delle aree coinvolte), con rilevanza del valore del “*beneficio*” nei suoi diversi ed articolati aspetti (4).

L’ *iter* di elaborazione è stato lungo ed elaborato (2018-2019), con acquisizione di specifiche competenze esperte esterne (prof. Vincenzo Bixio, professore di ruolo di Costruzioni idrauliche del Dipartimento di Ingegneria idraulica dell’Università di Padova, cfr. curriculum doc. 30), delineando un sistema ricco di elementi peculiari per definire le modalità di valutazione dell’attribuzione dei costi da recuperare, a seguito dell’esecuzione delle opere irrigue, considerando i diversi benefici prodotti. Oltre al testo del Piano di classifica approvato (doc. 2), sono fondamentali anche i documenti che sono stati depositati (il 17 settembre 2020) dal Consorzio sub nn. 24, 25, 26 e 27, in particolare:

*simulazione ruoli per il 2016 e 2017 (doc. 24), primi due anni di applicazione del nuovo Piano, in raffronto al pregresso (2015);

*indici 2016 (doc. 25);

*indici 2017 (doc. 26);

*relazione contro-deduzioni tecniche redatte dagli uffici (doc. 27), in relazione al ricorso promosso al Tar.

La relazione dell’ufficio (doc. 27) ha specificamente controdedotto la tesi e gli elementi contabili sulla base dei quali è stato elaborato il ricorso giurisdizionale.

Così come pure la simulazione (doc. n. 24) dimostra l’insussistenza del sostenuto “squilibrio” fra Comprensori, a danno di quello ai quali appartengono (Perfugas).

Importante è sottolineare che, nell’ambito dei nuovi criteri adottati dal Piano di classifica approvato nel 2019, il “*coefficiente di beneficio*” è un valore che esprime il beneficio totale tratto da uno specifico immobile per l’attività e la presenza della rete di distribuzione idrica del Consorzio di Bonifica.

La relazione depositata dal Consorzio ha ben illustrato le diverse componenti che sono state valutate e considerate.

Il beneficio che il terreno riceve, essendo servito dalle opere irrigue consortili, è legato all'incremento del valore economico che la presenza di tali opere irrigue garantisce al fondo.

Gli indici (criteri e sotto-criteri) sono stati individuati per calcolare "il beneficio" complessivo che si ottiene, in considerazione delle specifiche caratteristiche del fondo.

Il "beneficio totale" è stato, dal nuovo Piano, articolato in quattro "*indici tecnici*" (*Irriguo, Idraulico, Idrico e Fondiario*).

Tali indici, a loro volta, si suddividono, ulteriormente, in diverse "*classi di appartenenza*".

Nell'ambito del primo indice-beneficio (*irriguo*) assumono rilievo l'indice di pendenza, di dotazione, di capacità d'acqua disponibile, delle pressioni.

Nel secondo indice (*idraulico*) ha rilievo l'indice di soggiacenza.

Per il beneficio *idrico* l'indice di attingimento alla risorsa idrica.

Nel beneficio *fondiario* dal servizio di irrigazione assume rilievo l'indice fondiario.

Considerando che il valore economico di ogni terreno agricolo è influenzato da numerosi fattori, sia legati all'ambiente nel quale si trova, qualificabili come caratteristiche "*estrinseche*" al fondo, sia fattori "*intrinseci*".

I fattori *intrinseci* (pedologia, giacitura, profondità del suolo, esposizione, parzializzazione, ecc...) caratterizzano (al contrario di quelli estrinseci) il singolo fondo e possono influire sul valore economico della produzione agricola.

Questa tipologia di indici non è subordinata direttamente dall'azione del Consorzio di Bonifica e dalla rete infrastrutturale consortile.

Fanno parte di questi l' "indice di pendenza"; l' "indice di capacità d'acqua disponibile"; l' "indice di soggiacenza".

I fattori *estrinseci* sono in genere comuni al contesto del comprensorio consortile o al comprensorio irriguo, essendo definiti da caratteri topografici, climatici, socio-economici, al tipo di infrastrutture irrigue, ... Questa famiglia di indici è, invece, subordinata direttamente dall'azione del Consorzio di Bonifica e dalla rete

infrastrutturale consortile. Fanno parte di questo *genus* l' "indice di dotazione"; "indice delle pressioni"; "indice di attingimento alla risorsa idrica"; "indice di beneficio fondiario."

Tutti questi elementi sono stati individuati, descritti ed applicati nell'ambito della redazione del Piano di classifica (sezioni 7 e 8, pag. 83 e ss.) per poter caratterizzare il più possibile le aree ed il correlato obbligo di pagamento della quota dovuta consortile.

Nella Relazione tecnica elaborata dal Consorzio, a seguito della notifica di questo ricorso, è stato ulteriormente evidenziato che:

“Per le 2252 ditte a ruolo in data odierna è stata fatta una simulazione di calcolo dei ruoli 2016 e 2017, ponendo a confronto vecchi criteri e criteri del Piano di Classifica. La scelta è stata fatta in modo da avere parità di condizioni al contorno relativa alle superfici in gioco dal catasto consortile, e valutare le percentuali subordinatamente alle voci di spesa 630/642 annuali e agli indici di piano

Nelle tabelle seguenti, sono riportate le 20 ditte consortili che, in ordine decrescente, hanno avuto una maggiore incremento percentuale dei costi per l'introduzione dei nuovi criteri del Piano di Classifica (per questione di privacy è stato indicato solo il distretto di appartenenza).

Gli incrementi vanno (analizzando 20 ditte consortili), per il 2016, dal 214-179 % di Chilivani (15 aziende su 20) al 179 178-177 % della bassa valle (quattro) e 174% per Perfugas (1).

Il che dimostra che non è stato certo favorito Chilivani.

Per il 2017 incremento è stato dal 100% di Chilivani al 92-91-90-89-88 % della bassa valle.

Dai dati che emergono dalla relazione fornita dal consorzio, documento 27, “la classificazione totale delle ditte consortili, si registrano infatti, 1.152 ditte della Bassa Valle del Coghinas (52,2% del totale), 604 del distretto di Chilivani (26,8% del totale) e 496 del distretto di Perfugas (22,0% del totale).”

Per la simulazione del 2016, si annota che il 2,5% delle aziende del distretto di Chilivani si trovano nelle prime 20 posizioni per maggiori incrementi percentuali, lo 0,35% del distretto della Bassa Valle e lo 0,20% del distretto di Perfugas; - per la simulazione del 2017, si annota che l'1,49% delle aziende del distretto di Chilivani si trovano nelle prime 20 posizioni per maggiori incrementi percentuali, lo 0,95% del distretto della Bassa Valle e lo 0,00% del distretto di Perfugas”.

Inoltre, dalla “simulazione”, elaborata dal Consorzio (a seguito della notifica del ricorso) emerge che per il Comprensorio/comparto dell'Anglona -Perfugas (qui di interesse) il nuovo Piano ha determinato, in realtà, una riduzione complessiva del carico dei costi e non un incremento del peso economico attribuito.

Anche per Chilivani risulta una riduzione, mentre è la Bassa Valle del Coghinas che subisce un incremento.

Non risulta, quindi, corretta la prospettazione dei ricorrenti che il Piano sarebbe stato costruito per avvantaggiare Chilivani e penalizzare Anglona-Perfugas.

In realtà, come si deduce dalla simulazione contabile elaborata dagli uffici (per contrastare le asserzioni contenute in ricorso e nella correlata consulenza di parte), Perfugas, nel suo complesso, sopporta dei costi inferiori nel riparto fra i diversi Comprensori (con diminuzione del carico dei costi consortili rispetto al precedente Piano di classifica).

Perfugas (che qui interessa) passa dall'attribuzione di un carico di quota di bilancio, per il 2016, di 140.292 euro (in base ai vecchi criteri) a 132.489 euro (in forza del nuovo Piano).

Analogamente, per il 2017, vi è un decremento, da 213.198 euro a 210.759 euro.

Dunque la censura concernente il prospettato “squilibrio” fra i diversi Comprensori, a vantaggio di quello di Chilivani, non risulta fondata. Posto che, anche per Chilivani, si ha un decremento (da 582.390 euro a 518.119 per il 2016; e per il 2017, da 1.005.560 euro a 885.262 euro).

Nella Relazione dell'ufficio è stato evidenziato che *“le simulazioni in forma tabellare riportate non trovano corrispondenza con i dati effettivi basati sui dati*

del catasto irriguo e delle percentuali di riparto delle spese di bilancio (parte ricorrente aveva indicato una variazione percentuale di più 12,31% per Perfugas e di meno 14,55% per Chilivani; più 58,82% per la bassa valle del Coghinas).

In realtà è emersa, con l'applicazione dei nuovi criteri, una riduzione del carico degli oneri sia per Perfugas (che appartiene alla Anglona), ove sono situati i terreni dei consorziati ricorrenti, sia per Chilivani (doc. 24), in riferimento ai ruoli 2016 € 939.403 e ruoli 2017 €1.566.133 (bilanci complessivi).

E' il comprensorio Bassa Valle del Coghinas-Anglona a subire incrementi a seguito del nuovo riparto (da 216.719 euro a 288.793, per il 2016, e da 333.424 euro a 456.161 euro).

Dunque non sono emersi (per la parte che qui interessa) violazioni dei principi nel riparto fra i diversi comprensori e sotto comprensori nonché discordanze tra benefici ed oneri attribuiti

Il riparto del complessivo bilancio è stato compiuto considerando i tre centri di imputazione e quello di interesse dei ricorrenti (sotto-comprensorio di Perfugas appartenente all'Anglona) non risulta gravato né appesantito. Ed il carico pecuniario riferito al territorio complessivo di Perfugas, ove sono collocati terreni dei ricorrenti, risulta economicamente inferiore, diversamente da quanto sostenuto.

Non emergono, dunque, dati rilevanti di disparità di trattamento tra i diversi comprensori e gli elementi esposti da parte ricorrente risultano smentiti.

In definitiva i punti essenziali possono essere così sintetizzabili:

*è stata eseguita un'articolata ed approfondita istruttoria, per l'elaborazione del Piano, con l'acquisizione di competenze esterne specifiche;

*sono state considerate le diverse caratteristiche ed i valori dei terreni;

*è stato declinato il concesso di "beneficio" con definizione ed imputazioni a sotto-articolazioni;

* è stato previsto un aggravio di costi per le aziende frammentate, per favorirne il riordino;

* non è rinvenibile un aggravio di costi a carico del Comprensorio di Perfugas-Anglona (a vantaggio di Chilivani);

*il provvedimento è stato assunto in modo coerente con le disposizioni normative di riferimento;

*la correlazione tra la misura del contributo imposto ed il beneficio ottenuto è stata elaborata tramite l'utilizzo di una pluralità di criteri individuati nel Piano congrui e non affetti da palesi illogicità.

Dunque, complessivamente, non emerge uno squilibrio fra i comprensori, a danno di Perfugas. Addirittura la simulazione elaborata dal Consorzio smentisce chiaramente tale asserzione, delineando un andamento in decremento del carico dei costi e (non in incremento) per il comprensorio Perfugas-Anglona, al quale è stata attribuita una quota di spese di bilancio inferiore rispetto ai criteri del 2015.

La tesi dello squilibrio nella determinazione della misura degli oneri consortili fra i due comprensori (di Chilivani e dell'Anglona) , ed in particolare del comparto di Perfugas, si è rivelata infondata.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio, in considerazione della particolare vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Grazia Flaim

IL PRESIDENTE
Marco Lensi

IL SEGRETARIO